

Convenzione n. 8 concernente l'indennità di disoccupazione a cagione di naufragio

Adottata a Genova il 9 luglio 1920

Emendata dalla convenzione n° 80²

Approvata dall'Assemblea federale il 17 marzo 1960³

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 21 aprile 1960

Entrata in vigore per la Svizzera il 21 aprile 1960

Emendata dalla convenzione n° 116

(Stato 6 maggio 2009)

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Genova dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, il 15 giugno 1920,

avendo deliberato di adottare alcune proposte concernenti il controllo delle condizioni d'assunzione dei marinai, il collocamento e le condizioni di applicazione ai marinai della Convenzione e delle Raccomandazioni fatte a Washington nel mese di novembre scorso per quanto concerne la disoccupazione e l'assicurazione contro la disoccupazione (questione elencata quale secondo punto nell'agenda della sessione della Conferenza tenutasi a Genova) e

avendo deciso che queste proposte siano redatte nella forma di una convenzione internazionale,

adotta la seguente convenzione che sarà denominata «Convenzione sulla indennità di disoccupazione (naufragio), 1920» e ratificata dai Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro⁴:

Art. 1

1. Per la presente convenzione il termine «marinai» comprende tutte le persone impiegate a bordo delle navi che effettuano una navigazione marittima.
2. Per la presente convenzione il termine «nave» comprende tutti i battelli, le navi o bastimenti di qualsiasi genere, di proprietà pubblica o privata che effettuano una navigazione marittima, escluse le navi da guerra.

RU 1960 481; FF 1959 II 1101 ediz. franc. 1959 II 1145 ediz. ted.

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'edizione francese della presente Raccolta

² CS 14

³ RU 1960 479

⁴ RS 0.820.1

Art. 2

1. In caso di perdita di una nave per naufragio, l'armatore, o colui cui fu delegato di stipulare contratti d'arruolamento, dovrà pagare, a ciascun marinaio che serviva sulla nave, un'indennità per far fronte alla disoccupazione risultante dal naufragio.
2. Quest'indennità sarà pagata per tutti i giorni del periodo di disoccupazione effettiva del marinaio, all'aliquota del salario previsto dal contratto; l'indennità totale pagabile ad ogni marinaio in virtù della presente convenzione potrà, tuttavia, essere limitata a due mesi di salario.

Art. 3

Queste indennità godranno gli stessi privilegi degli arretrati di salario guadagnati durante il servizio e i marinai le potranno ottenere mediante i metodi validi per ottenere tali arretrati.

Art. 4

1. Ogni Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente convenzione si impegna ad applicarla alle sue colonie e ai suoi protettorati che non si governano in modo indipendente, con le seguenti riserve:
 - a. che le disposizioni della presente convenzione non risultino inapplicabili a cagione delle condizioni locali;
 - b. che possano essere introdotte nella convenzione le modificazioni necessarie ad adattarla alle condizioni locali.
2. Ogni Membro deve notificare all'Ufficio internazionale del lavoro la sua decisione per quanto concerne ciascuna delle sue colonie o ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non si governano in modo indipendente.

Art. 5

Le ratificazioni ufficiali della presente convenzione, nelle condizioni previste dalla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, sono comunicate al direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrate.

Art. 6

Non appena le ratificazioni di due Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate all'Ufficio internazionale del lavoro, il direttore generale ne darà comunicazione a tutti i Membri dell'Organizzazione.

Art. 7

La presente convenzione entrerà in vigore alla data in cui detta comunicazione sarà fatta dal direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro, e sarà vincolante soltanto per i Membri dell'organizzazione la cui ratificazione sarà registrata all'Ufficio internazionale del lavoro. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro alla data in cui ne sarà stata registrata la ratificazione.

Art. 8

Con riserva delle disposizioni dell'articolo 7, ogni Membro che ratifica la presente convenzione si impegna ad applicarne le disposizioni al più tardi entro il 1° luglio 1922 e a prendere le misure necessarie per renderle effettive.

Art. 9

Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può disdirla, scorso che sia un periodo di cinque anni a contare dalla data dell'entrata in vigore iniziale della medesima, mediante un atto comunicato al direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrato. La disdetta avrà effetto dopo un anno dalla sua registrazione.

Art. 10⁵

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all'ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 11

I testi francese e inglese della presente convenzione fanno ugualmente fede.

⁵ Nuovo tenore giusto l'art. 1 della Conv. n° 116 del 26 giu. 1961, approvata dall'Ass. fed. il 2 ott. 1962 (RS 0.822.721.6).

Campo di applicazione il 6 maggio 2009⁶

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Argentina	30 novembre	1933	30 novembre	1933
Australia	28 giugno	1935	28 giugno	1935
Belgio	4 febbraio	1925	4 febbraio	1925
Belize	15 dicembre	1983 S	15 dicembre	1983
Bosnia e Erzegovina	2 giugno	1993 S	2 giugno	1993
Bulgaria	16 marzo	1923	16 marzo	1923
Canada	31 marzo	1926	31 marzo	1926
Cile	18 ottobre	1935	18 ottobre	1935
Cina				
Hong Kong ^a	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Colombia	20 giugno	1933	20 giugno	1933
Costa Rica	23 luglio	1991	23 luglio	1991
Croazia	8 ottobre	1991 S	8 ottobre	1991
Cuba	6 agosto	1928	6 agosto	1928
Danimarca	15 febbraio	1938	15 febbraio	1938
Isole Faeröer	15 febbraio	1938	15 febbraio	1938
Dominica	28 febbraio	1983 S	28 febbraio	1983
Estonia	3 marzo	1923	16 marzo	1923
Figi	19 aprile	1974 S	19 aprile	1974
Finlandia	20 gennaio	1950	20 gennaio	1950
Francia	21 marzo	1929	21 marzo	1929
Guadalupa	21 marzo	1929	21 marzo	1929
Guayana francese	21 marzo	1929	21 marzo	1929
Martinica	21 marzo	1929	21 marzo	1929
Riunione	21 marzo	1929	21 marzo	1929
Territori Australi e Antartici				
Francesi	21 marzo	1929	21 marzo	1929
Germania	4 marzo	1930	4 marzo	1930
Ghana	18 marzo	1965	18 marzo	1965
Giamaica	8 luglio	1963	8 luglio	1963
Giappone	22 agosto	1955	22 agosto	1955
Grecia	16 dicembre	1925	16 dicembre	1925
Grenada	9 luglio	1979 S	9 luglio	1979
Iraq	19 aprile	1966	19 aprile	1966
Irlanda	5 luglio	1930	5 luglio	1930
Italia	8 settembre	1924	8 settembre	1924

⁶ Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Lettonia	29 agosto	1930	29 agosto	1930
Libano	6 dicembre	1993	6 dicembre	1993
Lussemburgo	16 aprile	1928	16 aprile	1928
Macedonia	17 novembre	1991 S	17 novembre	1991
Malta	4 gennaio	1965 S	4 gennaio	1965
Maurizio	2 dicembre	1969 S	2 dicembre	1969
Messico	20 maggio	1937	20 maggio	1937
Montenegro	3 giugno	2006 S	3 giugno	2006
Nicaragua	12 aprile	1934	12 aprile	1934
Nigeria	16 giugno	1961	16 giugno	1961
Norvegia	21 luglio	1936	21 luglio	1936
Nuova Zelanda ^b	11 gennaio	1980	11 gennaio	1980
Paesi Bassi	15 dicembre	1937	15 dicembre	1937
Antille olandesi	5 agosto	1957	5 agosto	1957
Panama	19 giugno	1970	19 giugno	1970
Papua Nuova Guinea	1° maggio	1976 S	1° maggio	1976
Perù	4 aprile	1962	4 aprile	1962
Polonia	21 giugno	1924	21 giugno	1924
Portogallo	19 maggio	1981	19 maggio	1981
Regno Unito	12 marzo	1926	12 marzo	1926
Anguilla	29 maggio	1963	29 maggio	1963
Gibilterra	4 giugno	1962	4 giugno	1962
Guernsey	12 marzo	1926	12 marzo	1926
Isola di Man	12 marzo	1926	12 marzo	1926
Isole Falkland	4 giugno	1962	4 giugno	1962
Isole Vergini britanniche	5 ottobre	1962	5 ottobre	1962
Jersey	12 marzo	1926	12 marzo	1926
Montserrat	4 giugno	1962	4 giugno	1962
Sant'Elena	5 ottobre	1962	5 ottobre	1962
Romania	10 novembre	1930	10 novembre	1930
Saint Lucia	14 maggio	1980	14 maggio	1980
Salomone, Isole	6 agosto	1985 S	6 agosto	1985
Seicelle	6 febbraio	1978 S	6 febbraio	1978
Serbia	24 novembre	2000	24 novembre	2000
Sierra Leone	15 giugno	1961	15 giugno	1961
Singapore	25 ottobre	1965 S	25 ottobre	1965
Slovenia	29 maggio	1992 S	29 maggio	1992
Spagna	20 giugno	1924	20 giugno	1924
Sri Lanka	25 aprile	1951	25 aprile	1951
Svezia	1° gennaio	1935	1° gennaio	1935
Svizzera	21 aprile	1960	21 aprile	1960

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore		
Tunisia	14 aprile	1970	14 aprile	1970
Uruguay	6 giugno	1933	6 giugno	1933

- a Dal 20 ago. 1963 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
- b La Conv. non s'applica alle Isole Tokelau.